

## IMPOSTE SUL REDDITO

***Interventi del DDL bilancio sulla soglia di partecipazione alle società di capitali***

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

**Novità fiscali Legge di Bilancio 2026**

Scopri di più

La **commisurazione del 10% alle partecipazioni al capitale, anziché agli utili**, rischia di generare **evidenti incongruenze fiscali**.

L'art. 18 della manovra di bilancio 2026, all'[art. 59, comma 1, TUIR](#), introduce la **tassazione piena degli utili relativi a partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale** della partecipata (detenuto **direttamente o indirettamente** per il tramite di società controllate ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1\), c.c.](#), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo). Con ogni probabilità, con l'iter di approvazione **tale soglia verrà ridotta al 5%**, ma i problemi che di seguito vengono esposti **rimangono inalterati**.

Fermo rimanendo la piena contrarietà dell'introdotta tassazione rispetto alla *ratio* dell'[art. 59](#) che, come noto, al pari dell'[art. 89, TUIR](#), risponde all'obiettivo della Riforma Tremonti di **spostare il perno impositivo dai soci alla società**, in tale sede si vuole esaminare la portata normativa dell'inciso **«utili relativi a partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale di sottoscrizione»**. A tale fine, va considerato che dalla detenzione di una partecipazione derivano i **c.d. diritti sociali nella doppia articolazione di diritti giuridici e diritti economici** (che includono anche il diritto agli utili). Nella S.r.l. la regola di governo generale dell'entità dei diritti spettanti ad ogni socio è fissata dall'[art. 2468, comma 2, c.c.](#), a mente del quale, salvo la specifica deroga del comma 3 : *«i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento»*.

Trattasi manifestatamente di una **norma suppletiva che ammette l'ingerenza statutaria dei soci**, tanto che per la dottrina assume significato pregnante la **distinzione tra “quota” e “partecipazione ai diritti sociali”**, dove la quota, da intendere come frazione del capitale sociale di sottoscrizione, **attribuita a ciascun socio può, su base negoziale, non coincidere con la misura della relativa partecipazione ai diritti sociali**. In altri termini, l'[art. 2468, comma 2](#), detta la regola base della c.d. **doppia proporzionalità**:

- i diritti spettano ai soci in **misura proporzionale alla partecipazione** da ognuno posseduta;
- a sua volta la partecipazione è determinata in “**misura proporzionale al conferimento**”.

Tale regola generale può, però, essere **derogata su impulso negoziale dei soci**, per cui la partecipazione agli utili può venire **dissociata dall'indicata regola della doppia proporzionalità** e **seguire regole diverse** (con il solo obbligo di non contravvenire al c.d. Patto Leonino). Inoltre, il citato [comma 2 dell'art 2468, c.c.](#), salvaguarda la portata prescrittiva del comma 3, a mente del quale: «*Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili*».

Da tale previsione viene fatta derivare la **possibilità di una differenziazione in positivo di tali diritti sociali**, legata alla persona dei soci e non alle quote di cui sono titolari. Con specifico riguardo ai particolari **diritti inerenti “la distribuzione degli utili”** è opinione **comune in dottrina** (la quale la fa derivare da un passo della Relazione al decreto di Riforma) che essa possa riguardare anche **il quantum degli utili spettanti ai soci**. Per autorevole dottrina in materia (G. Zanarone): «*L'attribuzione deve avere ad oggetto “particolari diritti”, dove per particolari, in contrapposizione a generali, devono intendersi diritti diversi da quelli normalmente spettanti in base alla partecipazione: diversi quantitativamente (si pensi ad un socio cui venga attribuita una percentuale di utili più che proporzionale rispetto alla propria partecipazione) ...*».

Rappresentato, quindi, che la partecipazione ritrae, solo come regola generale, la **misura dei diritti sociali dalla consistenza del conferimento** e che, quindi, su base negoziale i soci, in virtù dell'ammessa **ampia autonomia statutaria** di governo del documento costitutivo, possono deviare da tale corrispondenza, convenendo **differenti opzioni di commisurazione di tali diritti**, nel caso alla persona del socio vengano attribuiti diritti inerenti alla distribuzione **degli utili diversi da quelli correlabili alla portata del conferimento**, come si deve fiscalmente assumere tale deviazione con riguardo **all'espressione legislativa**: «*utili relativi a partecipazioni non superiori al 10% del capitale sociale della partecipata*». Un esempio può agevolare la **comprensione della questione**. Se, ad esempio, a un socio che detiene una partecipazione di sottoscrizione del 10% viene accordato un **diritto di partecipazione agli utili del 60%** o, viceversa, se a un socio con una partecipazione di **sottoscrizione del 70% viene attribuita una partecipazione agli utili del 10%**, tali misure di diritto agli utili **assumono rilevanza ai fini della nuova portata della norma?**

La lettera normativa, nel ricordare l'obbligo impositivo pieno alle partecipazioni non superiori al 10% del capitale sociale detenuto direttamente e indirettamente, appare connettersi alla **quota di partecipazione identificata nelle sue ordinarie prerogative di unitarietà e indivisibilità**, sulla base, quindi, di un **nesso di raccordo oggettivo, del tutto dissociato dai diritti che nella commisurazione a regime** promanano dalla quota e dal **relativo conferimento**. Sul piano testuale, **deviazioni letterali non appaiono possibili**, dal momento che la detenzione della partecipazione al capitale slega i diritti definiti statutariamente e **connessi alla persona del socio**, a remunerazione, ad esempio, delle **sue qualità personali**, di cui si avvantaggia tutto il sodalizio associativo o per altri motivi, che andrebbero reputati come

**insindacabili dei soci.** In tale caso, si deve ammettere **l'incongruenza degli effetti fiscali**, dal momento che, tornando agli esempi proposti, il socio con **una partecipazione di sottoscrizione del 10%**, a fronte di un **diritto agli utili del 60%**, **subisce il nuovo aggravio fiscale pieno**, mentre nell'indicato **caso inverso** del socio che a fronte di una partecipazione del 70% gode di un diritto agli utili del 10% **non subisce alcun aggravio impositivo aggiuntivo**. La soluzione, quindi, che appare essere più congrua, è quella che connette il parametro di riferimento **agli utili di partecipazione e non alla quota di partecipazione**, in quanto mentre il primo (la commisurazione degli utili) è un parametro che include anche **il regolamento intersoggettivo dei soci**, configurandosi, quindi, come definitivo, **il secondo**, invece, si raccorda a uno stadio legale a regime, **non inclusivo dell'accordo statutario dei soci**.

Ovviamente, in conclusione, si sottolinea la manifesta contrarietà della novella alla *ratio* dell'[art. 59, TUIR](#), e del c.d. regime PEX. La norma, fermo rimanendo che, per chi scrive, con l'obbligo impositivo **non si possono perseguire scopi che non consentano di osservare le prerogative della capacità contributiva** ([art. 53, Costituzione](#)), introduce un **regime fiscale più gravoso per gli investimenti partecipativi meno redditizi** (sotto la soglia del 10%) e premia fiscalmente gli **investimenti più consistenti**, che non sempre, peraltro, **consentono di intravedervi un possesso partecipativo di natura imprenditoriale**, con ingerenza strategica nelle decisioni di mercato. Il possesso, ad esempio, di una **partecipazione del 15% non immette** (soprattutto nelle società chiuse) il **socio nelle strategie decisorie della società**, per cui la soglia legislativamente individuata non è nella condizione di assicurare la distinzione tra l'investimento di natura finanziaria e l'investimento di natura produttivo-imprenditoriale. La domanda non eludibile è, quindi, sotto il profilo costituzionale della capacità contributiva, **per quale ragione l'investimento più dimesso** (che potrebbe anche costituire l'unica forma di sostentamento economico del contribuente) **può subire legittimamente una tassazione maggiore?**

La Corte Costituzionale ha già nel passato consolidato l'insegnamento che quando una norma viene eterogeneamente incapsulata in un **corredo normativo coordinato da una ratio rispondente a definite logiche impositive**, la mancata intersezione conciliativa della norma con il complessivo elaborato normativo di riferimento, difetta di ragionevolezza e urta con l'[art. 3, Costituzione](#), rimanendone destrutturata sul piano degli effetti. Ciò è avvenuto per **la norma che intentò di coniugare l'IRPEF** (imposta pensata per la tassazione del monte reddituale di una sola persona fisica) con il **cumulo dei redditi del nucleo della famiglia** (Corte Costituzionale, [sent. n. 179/1976](#)) e con l'ILOR (imposta finalizzata a perseguire la c.d. funzione di discriminazione qualitativa dei redditi) applicata ai professionisti (Corte Costituzionale, [sent. n. 42/1980](#)). Nel caso in esame, il Legislatore **immette nel regime PEX una norma che nello sterilizzare gli effetti del regime stesso in ordine alle partecipazioni sotto il 10%** (peraltro in modo parcellizzato e discriminante tra dividendi e plusvalenze) si erge ad esempio didattico di **irragionevolezza fiscale**.

L'auspicio principale, quindi, per tutte le ragioni espresse, non è quello di individuare l'indicato più appropriato parametro di commisurazione del 10%, ma è quello che una **tale norma venga archiviata**.

